

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

RESOCONTO STENOGRAFICO

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO
PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 E BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2000-2002 (n. 4237-B)

(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

**Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2000
(Tabella 7)**

**Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000
(per la parte di competenza)
(Tabella 2)**

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 2000) (n. 4236-B)

(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

IN SEDE CONSULTIVA

I N D I C E

VENERDÌ 17 DICEMBRE 1999

(4237-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Tabella 7) Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2000

(Tabella 2) Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 *(per la parte di competenza)*

(4236-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2000), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto. Rapporti favorevoli con osservazioni alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento)

PRESIDENTE (Villone - *Dem. Sin.-l'Ulivo*) . . . Pag. 3, 6

* ANDREOLLI (*PPI*), relatore alla Commissione sulla tabella 7 e sulla tabella 2 per la parte di competenza, e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria 3, 5

* PINGGERA (*Misto*) 5, 6

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

VENERDÌ 17 DICEMBRE 1999

Presidenza del presidente VILLONE

I lavori hanno inizio alle ore 10,35.

(4237-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Tabella 7) Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2000

(Tabella 2) Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 *(per la parte di competenza)*

(4236-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame congiunto. Rapporti favorevoli con osservazioni alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5^a Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002» – Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2000 (tabella 7); Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 (per la parte di competenza) (tabella 2) – e: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», già approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Andreolli di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione sulla tabella 7 e sulla tabella 2 per la parte di competenza, e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, nella misura in cui sarò in grado di leggere i documenti arrivati da pochi minuti, vorrei riferire sulle innovazioni apportate dalla Camera dei deputati segnalando ai colleghi gli aspetti più rilevanti che riguardano la nostra Commissione.

Per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria, richiamo anzitutto il comma 3 dell'articolo 6 che prevede l'istituzione presso il Ministero

dell'interno di un fondo finalizzato al contenimento delle tariffe dei servizi non commerciali affidati dagli enti locali e territoriali a soggetti esterni all'amministrazione.

Per quanto riguarda l'articolo 9 ricordo le modifiche introdotte al comma 2 che già era stato da noi modificato rispetto al disegno di legge presentato dal Governo. Esso prevede l'istituzione del contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti civili, amministrativi e in materia tavolare. A me pare che l'istituzione del contributo unificato in materia di competenza della regione a Statuto speciale Trentino-Alto Adige rappresenti un caso classico di invasione della competenza regionale. Mi sembra che non sia il caso di apportare una modifica in questa sede, ma, se la Commissione è d'accordo, mi permetterò di segnalare al Governo questo svarione.

All'articolo 20, la Camera dei deputati ha sottolineato la priorità da riconoscere agli addetti a compiti di sicurezza pubblica nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni. La Camera ha anche riformulato l'articolo 30 relativo al cosiddetto Patto di stabilità interno. All'articolo 38 sono stati aggiunti alcuni commi. Il comma 3 stabilisce che i lavoratori dipendenti che non intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi non effettuano i versamenti relativi. Il comma 4 stabilisce che i soggetti che non abbiano presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998 possono esercitare la medesima facoltà entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

All'articolo 49 segnalo il comma 16 introdotto dalla Camera dei deputati, secondo il quale: «Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi all'accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane, ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero avviarsi nell'anno 2000, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La ripartizione del fondo tra i soggetti interessati è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri». Si tratta di una materia un po' anomala rispetto al titolo dell'articolo «Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità».

La Camera dei deputati ha inoltre introdotto l'articolo 55, per il quale a saldo di quanto dovuto per gli anni dal 1991 al 2000 il contributo a titolo di solidarietà nazionale è corrisposto mediante limiti di impegno quindicennali nell'importo di 56 miliardi di lire a decorrere dal 2001 e di 94 miliardi di lire a decorrere dal 2002. Voi sapete che si tratta del noto contenzioso per l'applicazione dell'articolo 38 dello Statuto della regione siciliana: non risulta che sia stata mai approvata una norma di attuazione, che rappresenterebbe la via maestra per concertare insieme alla regione questo importo. Segnalo inoltre la disposizione del comma 6 dell'articolo 62 introdotto dalla Camera dei deputati che convalida gli atti e i provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 390 del 1999 che viene abrogato. Analoga

disposizione è contenuta nel comma 5 dell'articolo 68 a proposito del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391.

Ho così esaurito l'elenco delle modifiche principali apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge finanziaria. Chiedo che il Governo tenti di porre rimedio alla disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 9 che ho prima illustrato, che concreta una invasione di competenza. In particolare va sottolineato che la regione in cui vige il sistema tavolare già incassa dei soldi in attuazione del suo ordinamento interno.

PINGGERA. L'osservazione del senatore Andreolli è forse un po' debole. Si tratta di un problema istituzionale. La regione già oggi introita i diritti per il procedimento tavolare. Mi rendo conto che in questa sede non si può ottenere una modifica, ma occorre una chiara e precisa presa di posizione da parte del Governo, nel senso che questo punto verrà modificato con il primo provvedimento in cui ciò sarà possibile. Occorre inoltre precisare che per provvedimenti in materia tavolare non può essere considerata la semplice intavolazione, per la quale attualmente si pagano soltanto 20.000 lire di diritti regionali e non è prevista iscrizione. Altro è il reclamo tavolare, per il quale però si determinerebbe una sproporzione assai grave, considerato che finora i diritti di cancelleria ammontano a 60.000 lire più 12.000 lire di bollo.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione sulla tabella 7 e sulla tabella 2 per la parte di competenza, e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria*. Il problema dei diritti per il procedimento tavolare si intreccia con quello dei rapporti fra gli organi dello Stato e il sistema tavolare. Infatti il giudice tavolare fino a poco tempo fa era il pretore, cioè un organo dello Stato. Confermo dunque le mie osservazioni, ma ritengo che si tratti di una questione più complessa: il procedimento non si esaurisce esclusivamente all'interno della regione, coinvolge anche organi periferici dello Stato.

PINGGERA. E ben vero che il pretore è il giudice tavolare ma in questo caso egli è un organo dell'ufficio tavolare, cioè ha una veste regionale. Non si esce dal problema della distinzione istituzionale delle entrate.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione sulla tabella 7 e sulla tabella 2 per la parte di competenza, e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, ribadisco la mia proposta di redigere un rapporto favorevole nel quale si osservi che la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 9 va comunque interpretata e applicata in modo particolarmente rigoroso e restrittivo quanto alla materia tavolare. Devo replicare tuttavia al senatore Pinggera che il procedimento tavolare non investe esclusivamente competenze regionali ma anche funzioni amministrative statali.

PINGGERA. Signor Presidente, desidero far osservare al senatore Andreolli che le funzioni svolte dagli organi dello Stato per il procedimento tavolare sono comunque riconducibili a funzioni amministrative proprie della regione Trentino-Alto Adige.

PRESIDENTE. Senatore Pinggera, ritengo che le osservazioni proposte dal relatore siano sufficienti perché richiamano il rispetto delle competenze proprie della regione Trentino-Alto Adige.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di dare mandato al relatore di redigere un rapporto favorevole con le osservazioni testè illustrate alla 5^a Commissione sulla tabella 7 e sulla tabella 2 per la parte di competenza, e sulle corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria.

È approvata.

L'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati è così concluso.

I lavori terminano alle ore 10,55.

